

Parti

Ricorrente: DA.

Resistenti: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Romania, Eurocontrol — Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea

Altre parti: Commissione europea, FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Resistenti: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Romania, DA, Eurocontrol — Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea

Altra parte: Commissione europea

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del 30 marzo 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che essa riguarda i pagamenti dovuti dalla Romania anche nel caso in cui i pagamenti siano riscossi a suo carico a seguito di un procedimento di esecuzione forzata del lodo arbitrale ICSID dell'11 dicembre 2013, avviato dinanzi ai giudici di uno Stato membro diverso dalla Romania.
- 2) Se il diritto dell'Unione esiga di per sé e d'ufficio che un giudice di uno Stato membro (diverso dalla Romania), investito di un ricorso avverso un procedimento di esecuzione forzata di un lodo arbitrale ICSID che ha forza di giudicato secondo le norme processuali nazionali proprie di tale Stato membro, escluda tale lodo, per il solo fatto che una decisione non definitiva della Commissione europea adottata successivamente al lodo ritiene che tale esecuzione forzata del lodo sia in contrasto con il regime europeo degli aiuti di Stato.
- 3) Se il diritto dell'Unione, in particolare il principio di leale cooperazione o il principio dell'autorità di cosa giudicata, consenta che un giudice nazionale di uno Stato membro (diverso dalla Romania) non rispetti i suoi obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione dell'ICSID nell'ipotesi in cui la Commissione europea abbia adottato una decisione successivamente al lodo, che ritiene che l'esecuzione forzata del lodo sia contraria al regime europeo degli aiuti di Stato, anche se la Commissione europea ha partecipato al procedimento arbitrale (ivi compreso il ricorso di annullamento avverso il lodo) e ha fatto valere i suoi motivi relativi al regime europeo degli aiuti di Stato.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/1470 del 30 marzo 2015 relativa all'aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione — Lodo arbitrale (...) dell'11 dicembre 2013 [notificata con il numero C(2015) 2112] (GU 2015, L 232, pag. 43).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 29 aprile 2019 — Valsts ieņēmumu dienests/SIA Hydro Energo

(Causa C-340/19)

(2019/C 220/31)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti

Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests

Resistente: SIA Hydro Energo

Questione pregiudiziale

Se la nomenclatura combinata che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, come modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011 ⁽²⁾, debba essere interpretata nel senso che la voce 7407 (barre e profilati di rame) non comprende lingotti di rame o in lega di rame di forma rettangolare il cui spessore supera il decimo della larghezza e che sono stati laminati a caldo, ma nella cui sezione trasversale vi sono porosità, cavità e crepe irregolari.

⁽¹⁾ GU 1987, L 256, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2011, L 282, pag. 1.

**Impugnazione proposta il 1o maggio 2019 dalla Région de Bruxelles-Capitale
avverso l'ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2019, causa T-178/18, Région
de Bruxelles-Capitale/Commissione**

(Causa C-352/19 P)

(2019/C 220/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Région de Bruxelles-Capitale (rappresentante: A. Bailleux, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare l'ordinanza del 28 febbraio 2019 (T-178/18);
- statuire sulla ricevibilità del ricorso di annullamento presentato dalla Région de Bruxelles-Capitale avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva «glifosato», in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾ e, per il resto, rinviare la causa al Tribunale;
- condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato irricevibile per mancanza di legittimazione attiva il ricorso della Région de Bruxelles-Capitale. In particolare, il Tribunale ha dichiarato che la Région de Bruxelles-Capitale non era direttamente interessata dal regolamento impugnato, ai sensi dell'articolo 263, comma 4, TFUE.